

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

Provincia di Messina

P.zza Maria SS della Provvidenza

Schema di regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, c. 2 del codice della privacy.

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del d.lgs. 196/2003, di seguito denominato codice della *privacy*, al fine di determinare i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per le attività di rilevante interesse pubblico definite dalla legge, per le quali è autorizzato il trattamento di dati sensibili e giudiziari.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del codice della *privacy*:

- a) i criteri da adottare per la tenuta di elenchi, registri o banche di dati utilizzati per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari;
- b) le cautele da rispettare e le linee guida per una omogeneizzazione dei criteri atti alla predisposizione delle copie di delibere e di determinazioni da pubblicare, nel rispetto del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- c) le modalità e i criteri per la corretta tenuta e la pubblicità dell'albo dei beneficiari, da istituirsi ai sensi del D..P.R. 7 aprile 2000, n. 118, nel rispetto dei limiti stabiliti per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari ivi contemplati;
- d) le modalità per la verifica, da parte di dirigenti o di responsabili di servizio della sussistenza di una fonte legislativa, che autorizzi al trattamento dei dati sensibili o giudiziari ai sensi dell'articolo 20 del codice della *privacy*, e della determinazione dei dati trattabili e delle operazioni eseguibili.

Articolo 2 – Verifica delle finalità di rilevante interesse pubblico per il trattamento di dati sensibili o giudiziari

1. Ogni dirigente o responsabile di servizio, al fine di procedere al trattamento dei dati sensibili o giudiziari, deve verificare se l'esercizio dell'attività istituzionale richiede necessariamente il trattamento dei dati di tale specie e conseguentemente valutare quali siano le difficoltà e i limiti concessi dalla normativa di settore e del presente regolamento.

2. Un dirigente o un responsabile di servizio che ravvisi la sussistenza di una attività che non è espressamente prevista da una disposizione di legge, deve segnalare al sindaco tale evenienza, al fine della presentazione di una apposita richiesta al Garante ai sensi dell'articolo 20, comma 3 per ottenere l'autorizzazione a procedere al trattamento dei dati personali di natura sensibile o giudiziaria.

Articolo 3 – Determinazione dei tipi di dati e di operazioni ai sensi dell'articolo 20 del codice della Privacy

1. Il comune procede al trattamento dei dati sensibili o giudiziari indispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico, secondo le determinazioni adottate riportate nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Nelle tabelle sono, altresì, determinate, le operazioni che in concreto possono essere eseguite nell'esercizio delle attività che perseguono una rilevante finalità di interesse pubblico, per le quali la legge autorizza il trattamento dei dati sensibili o giudiziari.

3. Il trattamento dei dati, di cui al comma 1, deve avvenire in ogni caso previa valutazione da parte del responsabile del procedimento o del provvedimento ovvero dell'erogazione di prestazioni di servizio avente ad oggetto la verifica in concreto dell'effettiva indispensabilità e stretta necessità dei dati e delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 del codice della *Privacy*.

4. Le determinazioni contenute nelle tabelle allegate e adottate con il presente regolamento costituiscono la risultante del processo di monitoraggio effettuato dai dirigenti e responsabili di servizio ovvero delle loro specifiche segnalazioni in sede di valutazione e controllo, di cui all'articolo successivo.

5. Le categorie dei dati sensibili o giudiziari trattabili e le operazioni specifiche, riportate nelle tabelle allegate, sono riferite alle seguenti macro-attività:

- a) Pubblicità dell'attività di organi pubblici
- b) Attività di controllo e ispettive
- c) Servizi socio-assistenziali
- d) Gestione del rapporto di lavoro con l'ente
- e) Trattamento sanitario obbligatorio
- f) Integrazione socio-sanitaria
- g) Accertamento requisiti per lo svolgimento di attività commerciali
- h) Telesoccorso
- i) Protezione civile
- l) Attività URP
- m) Poteri di valutazione e controllo sull'attività delle ASL

Articolo 4 – Valutazione e controllo delle determinazioni contenute negli allegati e dei limiti di adeguatezza e proporzionalità dei dati sensibili e giudiziari

1. I dirigenti o i responsabili di servizio provvedono con cadenza almeno annuale a verificare i contenuti delle tabelle allegate al presente regolamento, contenenti la determinazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili con riferimento al trattamento dei dati sensibili o giudiziari rispetto alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge.

2. Ove necessario, i dirigenti o i responsabili di servizio procedono alla segnalazione al Consiglio delle necessità di modificazione e/o integrazione delle determinazioni, di cui all'articolo precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4 del codice della *privacy*.

3. Spetta ai singoli dirigenti o ai responsabili di servizio impartire istruzioni ai propri incaricati del trattamento al fine di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, provvedendo la redazione di un apposito report.

4. I dirigenti e i responsabili di servizio, o loro delegati, procedono con cadenza almeno ~~semestrale~~ alla verifica della pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei dati ~~sensibili~~ o giudiziari rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5 del codice della *privacy*.

Articolo 5 – Criteri per la pubblicazione di atti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 8 del codice della *privacy*, ~~rispetto al~~ divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione in ~~qualsiasi~~ forma, anche attraverso l'inserimento nella rete Internet, di deliberare e di ~~determinazioni~~ adottate dall'ente, deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nel caso in cui la pubblicazione è finalizzata a garantire la trasparenza dell'agire amministrativo, la copia dell'atto da pubblicare deve contenere i dati identificativi del soggetto destinatario o comunque beneficiario del provvedimento e devono essere codificati i dati idonei a rivelare lo stato di salute, attraverso l'uso di *omissis*, ovvero di formule, che escludano l'idoneità a rivelare stati, fatti o qualità riferiti allo stato di salute dell'interessato; in alternativa, possono essere utilizzati allegati, in cui inserire le informazioni di carattere oggettivo idonee a rivelare lo stato di salute, per i quali è esclusa la pubblicazione, con obbligo di conservazione agli atti al fine dell'esercizio eventuale del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni in vigore;

b) ove la pubblicazione sia finalizzata all'integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato, il responsabile del provvedimento deve occultare i dati identificativi dell'interessato (attraverso *omissis*, ovvero uso di iniziali), lasciando i dati oggettivi in forma intelligibile, al fine di favorire un controllo materiale e la conoscenza da parte di terzi dei soli dati oggettivi, facendo salva la facoltà di accesso agli atti e ai documenti nelle forme e con i limiti previsti dalla normativa in materia;

c) vi possono essere, infine, casi in cui può essere necessario codificare sia i dati identificativi dell'interessato, sia i fatti, stati, qualità idonei a rivelare lo stato di salute, che non possono essere pubblicati, con conseguente obbligo del responsabile dell'adozione dell'atto di fornire idonea motivazione delle ragioni per cui l'atto è pubblicato solo in estratto o con *omissis*.

2. Spetta ai responsabili dell'adozione degli atti e provvedimenti da pubblicare procedere secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il responsabile, o suo delegato, dell'ufficio o del servizio che cura la pubblicazione degli atti verifica che gli stessi siano stati redatti nel rispetto dei criteri previsti al comma 1, segnalando, se del caso, le esigenze di rettificazione del contenuto della copia della documentazione da pubblicare.

Articolo 6 – Criteri per la tenuta di elenchi, registri o banche dati contenenti dati sensibili o giudiziari

1. I dirigenti e i responsabili della costituzione e della tenuta di elenchi, registri o banche dati adottano le seguenti soluzioni ai sensi dell'articolo 22, commi 6 e 7 del codice della *privacy*: *(specificare se si ritiene opportuno adottare la cifratura, ovvero le modalità per l'adozione di codici identificativi o di altre soluzioni)*

Articolo 7 – Modalità per la tenuta e la pubblicità dell'albo dei beneficiari

1. I dati sensibili o giudiziari contenuti nell'albo dei beneficiari, istituito ai sensi del AZ<

2. D.P.R. 118/2000, devono essere trattati nel rispetto dei seguenti criteri:

(specificare se si ritiene opportuno adottare la cifratura, ovvero le modalità per l'adozione di codici identificativi o di altre soluzioni)

3. Al fine di dare attuazione al divieto di riflessione previsto dall'articolo 20, comma 8 del codice *privacy*, considerato che i dati idonei a rivelare lo stato di salute sono riferiti esclusivamente a persone fisiche, si prevede una ripartizione dell'albo a seconda della natura dei destinatari.

4. La sessione dell'albo dei beneficiari riferita alle persone fisiche, di cui al comma precedente, oggetto di pubblicazione, deve riportare solamente:

a) il dato identificativo del destinatario del beneficio, al fine di consentire un controllo da parte della collettività;

b) il riferimento alla natura (legislativa o regolamentare) e alla fonte (nazionale o regionale) del provvedimento che prevede il beneficio assegnato, omettendo di indicare gli estremi specifici (data e numero), in quanto potrebbero costituire circostanza idonea a rivelare lo stato di salute della persona destinataria;

c) la natura del beneficio assegnato, secondo la seguente codifica: sociale o assistenziale.

culturale, economico-imprenditoriale;
d) l'importo monetario assegnato.

Articolo 8 – Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati per l'esercizio di attività per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico

1. Nei casi in cui lo svolgimento di specifiche attività per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico richiede un'integrazione tra soggetti pubblici, il consiglio delibera la conclusione di accordi di programma o di convenzioni con gli enti e gli organismi coinvolti, per procedere alla definizione di una con titolarità del trattamento, secondo i seguenti elementi:

- a) deve essere specificata la finalità di trattamento dei dati;
- b) deve prevedersi la eventuale costituzione di una o più banche di dati gestite in modo associato o la condivisione di basi di dati già esistenti, definendo, conseguentemente, la figura del soggetto delegato alla tenuta delle stesse, l'ambito del trattamento e le regole di accessibilità e fruibilità dei dati;
- c) devono essere determinate le modalità del trattamento, definendo le specifiche operazioni che possono essere eseguite dagli incaricati da parte dei soggetti contitolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del codice della *privacy*;
- d) devono essere determinati i dati che possono essere trattati e le operazioni eseguite, secondo quanto previsto da ogni soggetto pubblico nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del codice della *privacy*;
- e) devono essere previsti gli strumenti che verranno utilizzati per il trattamento e definite le misure di sicurezza che verranno adottate, secondo quanto previsto dal codice e dal disciplinare tecnico;
- f) devono essere definite le istruzioni per il trattamento dei dati, con specifico riferimento all'ambito del trattamento oggetto che deve essere individuato dai contitolari del trattamento;
- g) infine, sono definiti compiti e attribuzioni specifiche di ogni singolo sottoscrittore dell'accordo.

2. I soggetti privati e gli enti pubblici economici possono aderire o partecipare alla predisposizione dell'accordo di programma o della convenzione esclusivamente nella qualità di responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del codice della *privacy*, previa nomina congiunta da parte degli enti contitolari.

3. Spetta ai dirigenti o ai responsabili di servizio competenti sottoscrivere e dare esecuzione agli accordi di programma o alle convenzioni, secondo la ripartizione di competenze previste dalla normativa generale degli enti locali, da quella specifica per le attività considerate e dai regolamenti dei singoli enti partecipanti.

Il modello da utilizzarsi per le determinazioni ivi considerate è quello di seguito riportato e proposto dal Garante nel citato provvedimento del 17 gennaio 2002.

Denominazione del trattamento

Indicare sinteticamente la denominazione o il tipo di trattamento
(es.: *gestione del rapporto di lavoro del personale*):

Fonte normativa

Indicare le fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento (*nel caso dell'esempio precedente: codice civile, l. n. 300/1970; d.lgs. n. 165/2001; ecc.*):

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Indicare le rilevanti finalità esplicitate dalla legge, dal d.lgs. n. 135/1999 o da altri decreti legislativi attuativi della l. n. 675/1996 o dal provvedimento del Garante ed il relativo specifico riferimento (*nel caso dell'esempio del rapporto di lavoro: art. 9, d.lgs. n. 135/1999: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*):

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- Origine razziale etnica
 - Convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere
 - Convinzioni politiche, sindacali
 - Stato di salute: patologie attuali patologie pregresse terapie in corso anamnesi familiare
 - Vita sessuale
 - Dati genetici
 - Dati di carattere giudiziario (art. 24, l. n. 675/1996)
-

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta : presso gli interessati presso terzi
 - Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
 - Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle " standard " quali la conservazione, la consultazione interna, la rettifica, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):
-

Particolare forme di elaborazione

- Interconnessione, raffronti, incroci di dati:
 con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente (specificare quali ed indicarne i motivi):
.....
 con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicarne i motivi):
.....
 - Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario (specificare ed indicarne i motivi):
.....
 - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa):
.....
 - Diffusione (specificare ed indicare l'eventuale base normativa):
.....
- Altre operazioni (indicare altre eventuali operazioni effettuate sui dati in questione diverse da quelle enucleate precedentemente):
.....
-

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

(Descrivere sinteticamente il trattamento ed il relativo flusso):
.....
